

Ricorso proposto il 2 settembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi)**(Causa T-545/21)**

(2021/C 431/59)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: T. Wuttke, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del disegno o modello controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale*Disegno o modello controverso:* Disegno o modello comunitario n. 1 431 829-0004*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 giugno 2021 nel procedimento R 1011/2018-3**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- riformare la decisione impugnata in modo da:
 - accogliere il ricorso della ricorrente,
 - respingere integralmente la domanda ICD 10 306, presentata dalla richiedente la dichiarazione di nullità, volta a fare dichiarare la nullità del disegno o modello contestato,
 - condannare la richiedente la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento;
- condannare la richiedente la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dei principi enunciati nella sentenza del 24 marzo 2021, *Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor* (Blocco da costruzione di una costruzione giocattolo) (T-515/19, non pubblicata, EU:T:2021:155);
- violazione dei principi enunciati nella sentenza dell'8 marzo 2018, *DOCERAM* (C-395/16, EU:C:2018:172);
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;
- erronema interpretazione della domanda di brevetto EP 3 005 948 A2 e della domanda di disegno o modello multipla n. 1 431 829-0001-0010 della ricorrente.

Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Kalypso Media Group/EUIPO (COMMANDOS)**(Causa T-550/21)**

(2021/C 431/60)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Kalypso Media Group GmbH (Worms, Germania) (rappresentante: T. Boddien, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo COMMANDOS — Domanda di registrazione n. 18 062 634

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 luglio 2021 nel procedimento R 1864/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Worldwide Brands / EUIPO — Guanyu Wan (CAMEL)

(Causa T-552/21)

(2021/C 431/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland (Colonia, Germania) (rappresentanti: R. Ahijón Lana e J. Gracia Albero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Eric Guanyu Wan (Vancouver, Columbia Britannica, Canada)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo CAMEL — Marchio dell'Unione europea n. 1 015 593

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 luglio 2021 nel procedimento R 1548/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui ha accolto il ricorso dell'interveniente e ha respinto la domanda di decadenza in relazione alle «camicie»;
- condannare l'EUIPO alle spese del presente procedimento, incluse le spese derivanti dai procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla prima commissione di ricorso.